

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

22/07/2016, n. 718

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 191, coadiuvato da:

Direttore amministrativo F.F.	- Dott. Renato Andrezza
Direttore sanitario	- Dott. Marco Cadamuro Morgante
Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale	- Dott. Pietro Paolo Faronato

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

SALUTE E CULTURA S.R.L.: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, BIENNIO 2016-2017.



OGGETTO: SALUTE E CULTURA S.R.L.: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, BIENNIO 2016-2017.

Relaziona il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri che rappresenta quanto segue:

“Con deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 12/02/2016 è stato assegnato agli erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale, per il biennio 2016-2017, il budget per prestazioni da erogarsi a favore di cittadini residenti nel Veneto, sulla base di quanto disposto dalla Regione Veneto con DGRV n. 1923 del 23/12/2015.

Tra le strutture interessate dai citati provvedimenti è compreso anche l'erogatore Salute e Cultura s.r.l..

La Regione Veneto con DGR n. 2764 del 30/12/2013, ha rinnovato alla struttura di cui sopra l'accreditamento istituzionale per la specialità di ostetricia e ginecologia, endocrinologia, urologia, gastroenterologia e attività di reumatologia, con le relative limitazioni.

La struttura ha prodotto le dichiarazioni utili alla certificazione antimafia, acquisite agli atti e trasmesse alla Prefettura territorialmente competente che ha rilasciato la documentazione in materia di antimafia in data 11/03/2016.

Il Nucleo liste di attesa e negoziazione budget con erogatori accreditati, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 676 del 02/07/2015, ha incontrato in data 13/04/2016 i rappresentanti della struttura citata e negoziato la tipologia di prestazioni e i volumi di attività nell'ambito del tetto di spesa assegnato, addivenendo ad una proposta di accordo per l'assistenza specialistica ambulatoriale, allegata al presente atto per farne parte integrante.

L'attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività di cui alla proposta di accordo contrattuale, anno 2016-2017, come di consueto, sarà effettuata con cadenza periodica dal Nucleo citato.

Stante quanto sopra esposto, si propone con il presente atto:

- di stipulare l'accordo contrattuale di budget tra l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e Salute e Cultura s.r.l. per l'assistenza specialistica ambulatoriale, biennio 2016-2017, il cui schema viene allegato al presente atto per farne parte integrante;
- di delegare il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in parola e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere eventuali provvedimenti di modifica del testo dell'accordo contrattuale, della tipologia e del numero di prestazioni, su richiesta motivata del Responsabile della U.O.C. Attività Specialistica, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti del budget assegnato alla struttura Salute e Cultura s.r.l. con la deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 12/02/2016 e al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa nazionale e regionale.”

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della suesposta relazione;

vista l'attestazione con cui il responsabile della struttura proponente assicura l'avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

visto il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la DGRV n. 1923 del 23/12/2015;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, secondo le rispettive competenze;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato:

- 1) di stipulare l'accordo contrattuale di budget tra l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e Salute e Cultura s.r.l. per l'assistenza specialistica ambulatoriale, biennio 2016-2017, il cui schema viene allegato al presente atto per farne parte integrante;
- 2) di dare atto che la spesa che consegue all'adozione del presente provvedimento è già stata assunta con deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 12/02/2016;
- 3) di delegare il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al punto 1) e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere eventuali provvedimenti di modifica del testo dell'accordo contrattuale, della tipologia e del numero di prestazioni, su richiesta motivata del Responsabile della U.O.C. Attività Specialistica, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti del budget assegnato alla struttura Salute e Cultura s.r.l. con la deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 12/02/2016 e al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa nazionale e regionale;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'erogatore Salute e Cultura s.r.l., per la sottoscrizione per accettazione;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione.

Deliberazione 22/07/2016, n. 718

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il Direttore amministrativo F.F. - n.ro certificato: 2E4BF4E27DA57A83 Firmatario: Dott. Renato Andreatza
Il Direttore sanitario - n.ro certificato: 4799F7C552482996 Firmatario: Dott. Marco Cadamuro Morgante
Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - n.ro certificato: 359046E594CFE2F7 Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 25/07/2016 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/07/2016

Treviso, 25/07/2016 SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

Servizi Amministrativi Ospedalieri

DGRV 1923 del 23.12.2015

Accordo

tra l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e Salute e Cultura srl

per l'assistenza specialistica ambulatoriale

Premesso:

- che la società Salute e Cultura srl, con sede legale a Treviso è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria ambulatoriale con provvedimento del Comune di Treviso, n. 23/2012 del 19.12.2012, integrato con provvedimento n. 28/2013 del 03.12.2013, e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2764 del 30.12.2013 per l'erogazione delle specialità di ostetricia e ginecologia (limitatamente alle sole prestazioni di ecografia ostetrica e ecografia morfologica), endocrinologia, urologia, gastroenterologia (limitatamente alle sole prestazioni di endoscopie digestive) e reumatologia (limitatamente alle sole prima visita reumatologica e visita reumatologica di controllo) esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 1923/2015 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, in corso di approvazione da parte della Regione;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche;

– che, con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stato disposto di stipulare il presente accordo per il biennio 2016-2017;

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso (di seguito "azienda"), con sede legale in Treviso, Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, C.F./P.IVA. 03084880263, in persona del Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Ospedalieri, dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta deliberazione n. _____ del _____ dal legale rappresentante, Direttore Generale;

e

la società Salute e Cultura srl (di seguito "erogatore"), con sede legale a Treviso (TV), via Borin 48, C.F./P.IVA 03625070267, nella persona della dott.ssa Paola Bertagnin Benetton, nata a Treviso il 23/11/1958, C.F. BRTPLA58S63L407D, in qualità di legale rappresentante, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo

una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda Ulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
 - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca

l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o

spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro

unico di prenotazione dell'Azienda, compresa la movimentazione (compilazione,

accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di

accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'Azienda, a

garanzia della continuità assistenziale;

- o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione

all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o

a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto

assicurativo di responsabilità civile;

- o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai

debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'Azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto

concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed

esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento

dell'esecuzione della prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il

termine concordato tra le parti, di 60 giorni, dal ricevimento della fattura e della

documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il

recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o

dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il biennio 2016-2017. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda Ulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es.

spostamento sede operativa) dell'erogatore, dev'essere tempestivamente comunicato alla

Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di

risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione

motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato

accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;

b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per

l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente

l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo

necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si

riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri

giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in

attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini

relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite

previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Treviso, li _____

Per l'Azienda ULSS n. 9

Per Salute e Cultura srl

Il Dirigente Responsabile

Il Legale Rappresentante

Servizi Amministrativi Ospedalieri

dott.ssa Alessandra Da Re

dott.ssa Paola Bertagnin Benetton

(f.to digitalmente)

**PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO SALUTE E CULTURA SRL**

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. _____ DEL _____

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL BIENNIO 2016-2017

TRACC.	BRANCA	PRESTAZIONI		TARIFFA EURO	BUDGET BIENNIO 2016-2017 Importo annuo	
		CODICE	DEFINIZIONE		N. Prest.	€ al lordo del ticket
T	19.ENDOCRINOLOGIA	89.7A.8	PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA	€ 20,50	40	€ 820,00
	19.ENDOCRINOLOGIA	89.01.8	VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO	€ 14,25	5	€ 71,25
	37.OSTETRICIA E GINECOLOGIA	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA	€ 39,05	1.076	€ 42.017,80
	37.OSTETRICIA E GINECOLOGIA	88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA	€ 126,50	1.293	€ 163.564,50
T	43.UROLOGIA	89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA	€ 20,50	250	€ 5.125,00
	43.UROLOGIA	89.01.Q	VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO	€ 14,25	50	€ 712,50
T	58.GASTROENTEROLOGIA	45.16	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA	€ 76,75	800	€ 61.400,00
T	58.GASTROENTEROLOGIA	45.23	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	€ 94,95	1.240	€ 117.738,00
	58.GASTROENTEROLOGIA	45.23.1	ILEOCOLONSCOPIA RETROGRADA	€ 111,65	30	€ 3.349,50
	58.GASTROENTEROLOGIA	45.24	RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	€ 40,25	1	€ 40,25
T	58.GASTROENTEROLOGIA	45.25	PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)	€ 122,80	350	€ 42.980,00
T	58.GASTROENTEROLOGIA	45.42	POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO	€ 104,70	250	€ 26.175,00
	58.GASTROENTEROLOGIA	45.14	BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL'INTESTINO TENUE	€ 65,30	24	€ 1.567,20
	58.GASTROENTEROLOGIA	45.25.1	BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA DELL'INTESTINO CRASSO IN CORSO DI COLONSCOPIA TOTALE CON TUBO FLESSIBILE	€ 51,10	1	€ 51,10
	58.GASTROENTEROLOGIA	99.29.A	SEDAZIONE COSCIENTE. Associabile alle endoscopie, biopsie in corso di endoscopia, TAC e RM	€ 19,60	1.700	€ 33.320,00
	00.ALTR E PRESTAZIONI	89.7R.1	PRIMA VISITA REUMATOLOGICA	€ 20,50	300	€ 6.150,00
	00.ALTR E PRESTAZIONI	89.01.Z	VISITA REUMATOLOGICA DI CONTROLLO	€ 14,25	200	€ 2.850,00
TOTALE				-	7.610	€ 507.932,10

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Azienda ULSS e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'Azienda ULSS n. 9
Il Dirigente Responsabile
Servizi Amministrativi Ospedalieri
dott.ssa Alessandra Da Re

(f.to digitalmente)

Per Salute e Cultura srl
Il Legale Rappresentante
dott.ssa Paola Bertagnin Benetton